PROVVEDIMENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA RIGUARDANTI LE ESPORTAZIONI, L'EDILIZIA E LE OPERE PUBBLICHE

Art. 10

Requisiti per l'assegnazione in proprietà o in locazione degli alloggi

Il reddito annuo complessivo, di cui all'art. 2, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e' stabilito in lire 6 milioni, da determinarsi ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, compresi i redditi esenti, diversi da quelli indicati nel primo, secondo e terzo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Versione in vigore dal 19 agosto 1975, non più in vigore dal 18 ottobre 1975 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche
Estremi	Decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376
Titolo	II — Edilizia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-il-rilancio-dell-economia-riguardanti-le/art-10-requisiti-per-l-assegnazione-in-proprieta-o-in-locazione-degli-alloggi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it